

(Allegato 3)

DISCIPLINA DELLE ASSENZE

(Art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009 – Art. 13, comma 2, lett. a, D.Lgs. 62/2017)

- **art. 1** Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
- art. 2 Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato al fine di consentire agli insegnanti di disporre del maggior numero possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
- **art. 3** Per la determinazione del limite minimo di presenza, come base di riferimento è considerato il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Tale orario curriculare è considerato obbligatorio.
- **art. 4** Per la determinazione dell'orario annuale obbligatorio personalizzato sulla cui base calcolare il limite minimo di frequenza per la valutabilità del percorso formativo di ciascuno studente si considerano, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo, tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di classe
- **art. 5** Sulla base dell'ordinamento vigente per ciascun indirizzo di studio presente nella scuola, si definisce nella tabella n. 1 il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, il limite minimo di frequenza, il limite massimo di assenze.
- **art. 6** Ai fini della determinazione dell'orario obbligatorio personalizzato, per gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell'IRC e non hanno optato per attività alternative, avendolo manifestato espressamente all'atto dell'iscrizione, il monte ore annuo di riferimento è calcolato escludendo dalla base di calcolo le ore di IRC.
- art. 7 Per gli studenti disabili, ai fini della determinazione dell'orario obbligatorio personalizzato si assumerà come base di calcolo l'orario settimanale definito nei rispettivi PEI. Per gli studenti disabili è prevista la possibilità di un'articolazione oraria personalizzata, riferita al Piano educativo individualizzato, così come previsto in sede di GLO. Ai fini della determinazione dell'orario obbligatorio personalizzato si assumerà come base di calcolo l'orario settimanale definito nei rispettivi PEI.

Indirizzi di studio	Monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso			Limite minimo di frequenza	Limite massimo di assenze	Studenti che non si avvalgono IRC/Att. alternative	
	Ore settimanali	Settimane	Ore annuali	Ore	Ore	Limite minimo di frequenza	Limite massimo di assenze
Liceo artistico	35	33	1155	866	289	841	281

art. 8 – Sono computate come ore di assenza:

- entrate in ritardo
- uscite in anticipo
- assenze per malattia
- assenze per motivi famigliari



- partecipazione ad astensioni collettive dalle lezioni astensione dalle assemblee d'Istituto
- mancata frequenza delle lezioni in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, a visite guidate o ad altre attività che si svolgono fuori dell'edificio scolastico rientranti nella progettazione didattico-educativa di classe o di istituto
- assenze per provvedimenti disciplinari.

art. 9 – Non sono considerate tra le assenze:

- la partecipazione ad attività rientranti nella progettazione didattico-educativa di classe o di istituto anche se realizzate al di fuori della scuola (per es.: campionati studenteschi, progetti didattici, attività di orientamento, visite e viaggi di istruzione ecc.);
- la partecipazione a stage e attività di PCTO;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi, gare ecc.;
- i giorni di chiusura della scuola per cause di forza maggiore o per disposizione delle competenti autorità.
- **art. 10** La scuola potrà individuare, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza per la valutabilità del percorso formativo di ciascuno studente.
- **art. 11** Ai fini dell'articolo precedente si considerano le seguenti deroghe al limite minimo di presenza per casi certi e documentati, non imputabili agli studenti interessati:
- assenze dovute a ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione indicante, se del caso, la durata del successivo periodo di convalescenza certificato dal medico di base del SSN;
- assenze dovute a malattia certificate dal medico di base del SSN (o dallo specialista);
- assenze per donazioni di sangue, midollo osseo o altro organo certificate dal medico della struttura ospedaliera in cui è avvenuta la donazione;
- assenze per esami clinici certificati dal medico di base del SSN o specialista, assenze per terapie e/o cure programmate se conseguenti a interventi chirurgici o a patologie gravi o croniche certificate dal medico di base del SSN (o dallo specialista);
- assenze per perdita di un genitore, fratello/sorella fino a un massimo di 3 giorni;
- assenze per assistenza a genitore in situazione di handicap grave certificato ai sensi dell'art. 33, comma 3, L. 104/1992. Tale deroga sarà concessa in presenza della certificazione che attesti che l'altro genitore non sia in grado di assistere il coniuge perché separato, defunto o in situazione di handicap grave ai sensi della L. 104/1992 e non vi siano altri parenti in grado di provvedere;
- assenze per testimonianza o comunque coinvolgimento in procedimenti giudiziari purché adeguatamente certificate;
- assenze per partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.:
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- gli ingressi posticipati o le uscite anticipate dovute a motivi di trasporto (per es., indisponibilità di corse compatibili con l'orario scolastico ecc.) purché preventivamente autorizzate dalla scuola;
- gli ingressi posticipati o le uscite anticipate dovute ad assenze dei docenti purché autorizzate dalla scuola;
- assenze ripetute per impegni lavorativi, per gli studenti del corso per adulti, quando ci siano comprovate ragioni organizzative dell'azienda in cui opera lo studente lavoratore;
- per gli studenti con disabilità, mancata frequenza conseguente alla disabilità.
- **art. 12** In tutte le ipotesi indicate nell'art. 11 lo studente deve impegnarsi a realizzare un percorso di recupero concordato con il Consiglio di classe. In ogni caso è richiesto che le assenze complessivamente totalizzate, comprensive delle deroghe eventualmente concesse, non pregiudichino, a giudizio del Consiglio



di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati. Il Consiglio di classe delibera nel merito con specifica delibera motivata.

- **art. 13** La mancata frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, come indicato nella tabella 1, comporta la mancata validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
- **art. 14** La frequenza irregolare dalle lezioni, sebbene tale da non rientrare nelle casistiche di mancata validità dell'anno scolastico come definita in tab. 1, sarà, in ogni caso, elemento per la valutazione del comportamento degli studenti. In particolare, per gli studenti che avranno totalizzato 120 ore di assenze per ogni quadrimestre, con esclusione delle deroghe, il Consiglio di classe, ai fini della valutazione del comportamento, attribuirà 7 come voto massimo di comportamento, in assenza di provvedimenti disciplinari che possano comportare l'attribuzione di un voto inferiore.
- art. 15 L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti. Secondo la periodicità definita autonomamente e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, la scuola fornisce informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia affinché sia loro possibile avere puntuale conoscenza della quantità delle ore d'assenza accumulate, fermo restante l'impegno del genitore, o di chi ne fa le veci, ad informarsene.